



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Seminario

***Le attività commerciali: approfondimenti tematici su carburanti,
esercizi di vicinato, noleggio con conducente e programmazione***

**Le scadenze relative a impianti carburante, autoriparatori,
commercio su aree pubbliche e servizi di trasporto taxi e NCC
Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori
artigianali**

a cura di Riccardo Roccasalva

**Potenza, 18 ottobre 2018
Sala A, Consiglio Regionale, Via Vincenzo Verrastro n. 6**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, presso il MISE;
- l'iscrizione all'Anagrafe è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio;
- ai fini dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- all'Anagrafe possono accedere per **consultazione** le Regioni, i Comuni e l'Agenzia delle Dogane;
- **obbligo di iscrizione** a tale anagrafe **entro il 24 agosto 2018** per tutti i titolari di autorizzazione o concessione, subordinata al rispetto di precisi parametri di compatibilità di cui ai commi 112 e 113, o all'impegno di rimuovere le cause di incompatibilità **entro il 28 febbraio 2019**;
- **in difetto di tale impegno**, il titolare **cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 29 novembre 2018**, e provvede allo smantellamento dell'impianto;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

L'apparato sanzionatorio - 1

- in caso di **mancato invio della dichiarazione sulla compatibilità dell'impianto**, da fare contestualmente all'iscrizione all'Anagrafe (24 agosto 2018), il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma **da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo** dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e **diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni**, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- decorsi invano i 30 giorni concessi dal MISE, quest'ultimo ne da' prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'ente competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono **entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio**, dandone comunicazione al MISE stesso;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- il rilascio, al gestore dell'impianto, del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'Anagrafe, che l'impianto sia iscritto all'Anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

L'apparato sanzionatorio - 2

- nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione sia incompatibile e **non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il mese di novembre 2018** il MISE irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una **somma da euro 5.000 a euro 15.000**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, e dispone la **chiusura immediata** dell'esercizio dell'impianto. I **proventi** della sanzione amministrativa **spettano al comune** competente per territorio per la quota del **70%** e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- nel caso in cui sia accertata la **non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile** ai sensi del comma 102, o sia **inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento**, l'ente competente per territorio dichiara la **decadenza del titolo autorizzativo o concessorio** comunicandola alla Regione, al MISE e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale dichiara la decadenza della licenza di esercizio e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- Criteri di incompatibilità:

- ❖ **Impianti ubicati all'interno dei centri abitati**

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata;
- b) impianti situati all'interno di aree pedonali.

- ❖ **Impianti ubicati all'esterno dei centri abitati**

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata.
- Agli impianti di distribuzione dei carburanti che **cessano definitivamente** l'attività di vendita **entro tre anni dal 28 agosto 2017, si applicano le procedure semplificate** di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della P.A. in merito al loro ripristino;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare in forma semplificata, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il 28 agosto 2020.** La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare al Comune competente tramite autocertificazione;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

- **dismissione in forma semplificata**

Smantellamento delle attrezzature fuori terra; rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi; messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, esecuzione di indagini ambientali (D.M. Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31). In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE si impegna ad ampliare «nel più breve tempo possibile» la banca dati prevista per il monitoraggio dei prezzi (art. 51 legge 99/2009) con un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale;
- ✓ Il MISE rende disponibili a Regioni, Comuni e Agenzia delle dogane i dati dell'anagrafe di cui al punto 1, per la consultazione e la interoperabilità;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Le Regioni e gli Enti locali considerano assolti gli obblighi di comunicazione a loro indirizzate con l'effettuazione da parte dei titolari di impianti di distribuzione carburanti dell'iscrizione all'anagrafe attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MISE, indirizzata allo stesso Ministero, alla Regione competente, al Comune e all'ufficio dell'Agenzie delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali, ovvero che, pur ricadendo nella fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare **entro il 28 febbraio 2019**

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

- ✓ Il MISE, le Regioni e gli Enti locali concordano che l'inoltro al sistema informatico del Ministero rappresenta a tutti gli effetti l'unica modalità di notifica alle Regioni, ai Comuni e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ✓ gli enti di cui sopra concordano inoltre sul fatto che le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 superano le normative regionali, limitatamente agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare altre fattispecie di incompatibilità;
- ✓ si concorda pertanto che la dichiarazione sostitutiva viene prodotta dai titolari ai sensi dei soli commi 112 e 113;

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Deroghe:

- ✓ impianti per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità prima del 29 agosto 2017
- ✓ l'impianto ricade nelle fattispecie previste da una normativa regionale derogante alle incompatibilità dei commi 112 e 113, efficace alla data del 29 agosto 2017 e per i quali la deroga alle specifiche incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 è esplicitamente riportata nel titolo concessorio o autorizzativo prima del 29 agosto 2017
- ✓ nei casi di cui sopra l'incompatibilità è da ritenersi esclusa

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Impianti oggetto dell'iscrizione all'anagrafe:

- ✓ tutti gli impianti delle rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti

Impianti esclusi

- ✓ gli impianti di uso privato, avio e per natanti, in quanto non ricompresi nell'anagrafe

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Accordo in CU dell'8 marzo 2018

Centri abitati

- ✓ Nei casi in cui il centro abitato non sia delimitato da appositi segnali o che i segnali apposti siano discordanti con quanto previsto nella cartografia allegata alla deliberazione comunale di riferimento, fa sempre fede, ai fini amministrativi, quanto previsto dalla stessa deliberazione. Se il Comune interessato non ha ancora adottato la delibera di Giunta di delimitazione del centro abitato, il medesimo Ente locale deve rendersi disponibile a convenire con l'interessato ai fini della collocazione dell'impianto se dentro o fuori il centro abitato;
- ✓ laddove non sia previsto il centro abitato ed il Comune non decida in proposito, l'impianto, ai soli fini della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 102 della legge n. 124/2017, è da ritenersi fuori dal centro abitato

I nuovi adempimenti in materia di distributori carburanti (legge 124/2017 art. 1 commi 100-119)

Manuale Utente - Iscrizione all'Anagrafe degli impianti di distribuzione carburante, pubblicato dal MISE a luglio 2018

Procedimento telematico, da effettuare a cura dei titolari degli impianti attraverso il portale impresainungiorno.gov.it

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Proroga disposta con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«**1180.** Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data»

«**1181.** In relazione a quanto disposto dal comma 1180 [...], le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di CU, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012 [...], stabilendo altresì [...], il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali»

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018 - richieste di parere circa gli effetti dell'ultima proroga delle concessioni, disposta dal comma 1180 legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima della entrata in vigore della disposizione medesima, nonché gli effetti su quelle avviate ma non concluse entro la medesima data

Effetto della seconda proroga: differisce gli effetti della prima proroga al 31 dicembre 2020, anche per le nuove concessioni eventualmente rilasciate (con efficacia al 1° gennaio 2019) per effetto della prima proroga

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Ciò non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall'Intesa (maggio e luglio 2017) e quello di entrata in vigore dell'ultima proroga (1° gennaio 2021), siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata.

L'automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate sarebbe **irragionevole**

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Dovrà tuttavia valutarsi, a valle della definizione dei nuovi criteri di concessione dei posteggi, se anche l'ipotesi di dare efficacia alle nuove concessioni dal 1 gennaio 2021, così come rilasciate in esito alle procedure svolte a suo tempo, possa in qualche modo ed in determinati casi ledere le aspettative di rinnovo riconosciute ai concessionari uscenti da tali nuovi criteri sulla base di espressa previsione normativa e giustificare, pertanto, un'eventuale revoca di alcune di tali nuove concessioni per illegittimità o inopportunità sopravvenuta.

Per lo stesso motivo (incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri) appare opportuna la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l'entrata in vigore del comma 1181.

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Resta fermo che il differimento dell'efficacia delle nuove concessioni già eventualmente definite e l'opportunità della sospensione di eventuali procedure in corso non trova applicazione né può essere sostenuta nel caso in cui le procedure di selezione avviate abbiano riguardato i posteggi presenti in **mercati di nuova istituzione** o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di **riassegnazione a seguito di restituzione del titolo** da parte degli operatori. In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti.

Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio dell'attività – Effetti delle proroghe

Risoluzione MISE n. 87935 del 7 marzo 2018

Tale differimento di efficacia delle nuove concessioni o la sospensione delle relative procedure, altresì, non può essere sostenuta nel caso di posteggi ubicati nei **mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi**: in tale ultimo caso, infatti, **non può essere riconosciuto ai titolari uscenti il diritto sostanziale di proroga**, in quanto le concessioni relative ai posteggi non sono venute meno per ordinaria scadenza del loro termine, e non possono quindi intendersi automaticamente prorogate, dovendo invece ritenersi le medesime revocate per circostanze sopravvenute e valutazioni correlate alla gestione del territorio

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

Proroga disposta con il **comma 1132** punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – **modifiche alle legge n. 224/2012**

A) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano per le attività di autoriparazione i **corsi regionali** di cui all'articolo 7 della legge n. 122/1992, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata.

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

Requisiti professionali previsti dall'art. 7 della legge n. 122/1992:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, **alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni**; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito **corso regionale teorico-pratico di qualificazione**, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, **in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.**

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

Accordo in Conferenza Unificata del 12 luglio 2018

Definizione degli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per **Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista**

[gli standard professionali e formativi del **tecnico mecatronico** erano già stati definiti con l'Accordo in C.U. del 12 giugno 2014]

- **modulo formativo comune** anche al Tecnico mecatronico
- **due moduli formativi specifici** per i carrozzieri e i gommisti, in modo da consentire alle imprese già operanti l'eventuale acquisizione delle sole competenze relative all'abilitazione non posseduta
- i corsi saranno erogati dalle Regioni, o direttamente o attraverso i soggetti accreditati

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

Accordo in Conferenza Unificata del 12 luglio 2018

Durata minima dei percorsi di formazione: **250 ore per i gommisti e 280 ore per i carrozzieri**, con una quota di stage pari al **30%** del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale

Requisiti di ammissione al percorso formativo:

- 18 anni (salvo deroga)
- diploma di scuola secondaria di 1° grado

Certificazione rilasciata: attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di gommista o carrozziere

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta.

A tali imprese non si applica l'articolo 7 della legge n. 122/1992 nella parte in cui prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

[L'art. 7 reca i requisiti personali del responsabile tecnico: frequenza, per l'appunto, di un corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni].

Autoriparatori – Effetti delle proroghe

B) L'art. 3 comma 2, come modificato, consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, di proseguire le rispettive attività per i **10 anni (anziché 5 anni)** successivi all'entrata in vigore della legge n. 224/2012.

All'art. 3 viene aggiunto il nuovo comma 2-bis, che dispone la validità del termine di **10 anni (anziché 5 anni)** anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data del 31.12.2017, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività.

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Proroga disposta con il **comma 671** della legge n. 205/2017: viene **prorogato al 31.12.2018** il termine per l'emanazione del **D.M.** volto ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il decreto dovrebbe definire gli **indirizzi generali per l'attività di programmazione delle regioni**, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Di conseguenza, è **prorogata al 31.12.2018 anche la sospensione dell'efficacia delle norme più restrittive** in materia di NCC, introdotte dall'art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008.

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008 – **modifiche all'art. 3 della legge 21/1992**

«1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, **presso la rimessa**, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. **Lo stazionamento** dei mezzi deve avvenire **all'interno delle rimesse** o presso i pontili di attracco.

3. **La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.»**

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008 – **inserimento dell'art. 5-bis della legge 21/1992**

«1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, tramite la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008 – **modifica dell'art. 8 comma 3 della legge 21/1992**

«Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008 – **modifica dell'art. 11 comma 3 della legge 21/1992**

«Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, **esclusivamente all'interno della rimessa**. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.»

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008 – **modifica dell'art. 11 comma 4 della legge 21/1992**

«**Le prenotazioni** di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate **presso la rimessa**. **L'inizio ed il termine** di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire **alla rimessa**, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, **con ritorno alla stessa**, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "**foglio di servizio**" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.

Tale documentazione va tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.»

Servizi di trasporto taxi e NCC – Effetti delle proroghe

Sentenza del Consiglio di Stato n. 05153/2017

«L'obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.

La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, coesistente alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “... ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta”»

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Normativa nazionale

Art. 3 comma 1 lettera f-bis) del D.L. 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006)

Introdotta il principio in base al quale negli **esercizi di vicinato**, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico **alimentare**, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, cioè la **presenza di arredi** nei locali dell'azienda **ed esclusione del servizio assistito di somministrazione**

Art. comma 2-bis del D.L. 223/2006

Consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di **panificazione** con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Normativa nazionale

Art. 4 comma 8-bis del decreto legislativo 228/2001

Anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Risoluzione MISE n. 87473 del 9 marzo 2017

La vendita sul posto, pertanto, **non è estensibile** ad altre attività artigianali di vario tipo, salvo che la specifica disciplina normativa regionale non lo consenta.

Attrezzature utilizzabili: sono escluse le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, nonché sulle operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e trattamento dei prodotti destinati al consumo sul posto, consentendo in tal senso il solo riscaldamento/sporzionamento.

L'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'Ente locale, che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo. Pertanto, **il consumo sul posto**, anche se effettuato su suolo pubblico nello spazio antistante il locale, **deve essere svolto alle medesime condizioni cui devono sottostare i titolari degli esercizi di vicinato del settore merceologico alimentare e degli impianti di panificazione.**

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Risoluzione MISE n. 86321 del 9 giugno 2015

Possono essere utilizzati **piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale**, nonché sedute non abbinabili, non nel senso che la loro collocazione all'interno dell'ambito spaziale deve essere non abbinata (solo in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che **l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile** (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

A seguito della Risoluzione MISE n. 86321 del 9 giugno 2015, l'Autorità **Garante della Concorrenza e del Mercato** con la segnalazione **S2605 del 2016**, ha formulato alcune osservazioni in merito alle **distorsioni concorrenziali** che potrebbero derivare dai **pareri del MISE in materia di consumo sul posto, considerati ingiustificatamente restrittivi**.

L'Autorità tra l'altro rileva che l'interpretazione adottata dal MISE incentra l'elemento distintivo tra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di vendita **sulla modalità di consumo dell'offerta**, in termini di **attrezzatura utilizzabile** per consentire il consumo sul posto, non risultando aderente alle nuove abitudini di consumo e suscettibile di limitare le possibilità di scelta dei consumatori, creando altresì **un'indebita discriminazione fra i vari operatori del settore**.

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

In accoglimento di alcune delle osservazioni dell'Autorità, la **Risoluzione MISE n. 372321 del 28 novembre 2016** evidenzia che è possibile utilizzare anche posate in metallo, bicchieri di vetro o tovaglioli in stoffa, quando sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicino un'attività di somministrazione, quando cioè non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma **solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.**

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Risoluzione MISE n. 381002 del 20 settembre 2017

Il consumo sul posto non può essere esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via (salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato), in quanto non previste dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.

In conseguenza **gli artigiani**, con la sola eccezione dei panificatori espressamente indicati all'art. 4 comma 2-bis del D.L. 223/2006, operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, **possono vendere nei locali di produzione** o nei locali a questi adiacenti **i beni di propria produzione**, ma non sono legittimati, ai sensi della disciplina vigente, a consentirne il consumo sul posto.

Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali

Risoluzione MISE n. 153037 del 7 maggio 2017

D: In un laboratorio artigianale per la preparazione di pasti è possibile posizionare una macchinetta automatica del caffè, fornita in comodato d'uso, utilizzabile dai clienti in modo autonomo in quanto le cialde monouso sigillate, le palette, i bicchierini e le bustine monodose di zucchero sono contenute all'interno di un cassetto posto sotto la macchina stessa?

R: Trattandosi, nella fattispecie, di artigianato alimentare, il consumo sul posto non è consentito, essendo previsto dalla legge per i soli panificatori. Tuttavia, poiché la normativa vigente consente di posizionare all'interno dell'esercizio commerciale un distributore automatico in grado di erogare caffè fornito da un soggetto legittimato ex art. 17 del D.Lgs. 114/1998, si ritiene ammissibile la collocazione di una macchina del caffè fornita in comodato d'uso, che eroga la bevande tramite l'introduzione di cialde (la cui vendita è attualmente consentita in ogni esercizio di vendita al dettaglio legittimato a vendere prodotti alimentari).